



# *Comune di Miradolo Terme*

## *Provincia di Pavia*

**ORDINANZA N°13 DEL 12-12-2025**

**Registro generale n. 35**

**IL SINDACO**

PREMESSO CHE:

- l'art. 50 comma 7, T.U. delle Autonomie Locali attribuisce al Sindaco la competenza a “coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti”, introducendo il concetto di centralità del tempo sociale e degli orari della città;
- l'art. 26 della L.53/00 regola “le articolazioni e le scansioni degli orari di apertura al pubblico dei servizi della pubblica amministrazione” che “devono tenere conto delle esigenze dei cittadini che risiedono, lavorano ed utilizzano il territorio”;
- l'art. 2 D.Lgs. 165/01 stabilisce che “le Amministrazioni pubbliche definiscono, secondo principi generali fissati da disposizioni di legge e, sulla base dei medesimi, mediante atti organizzativi secondo i rispettivi ordinamenti, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;

Viste le esigenze organizzative dell'ente sorte per la giornata di **lunedì 5 gennaio 2026**

SENTITO il Segretario Comunale

**DECRETA**

- di chiudere al pubblico gli uffici comunali nella giornata di **lunedì 5 gennaio 2026 salvo assicurare il servizio di reperibilità per l'ufficio di Stato Civile (esclusivamente in caso di decesso – contattando il numero 3462237484) e l'attività della polizia locale;**
- di trasmettere copia della presente ai Responsabili di Servizio interessati
- di darne pubblicazione e visibilità sul sito comunale e all'albo comunale on line

Il Sindaco  
Michela Callegari



# *Comune di Miradolo Terme*

## *Provincia di Pavia*

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione o comunque dall'avvenuta piena conoscenza (legge 6.12.1971 n 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione o dall'avvenuta piena conoscenza della medesima.

Ai sensi del comma 3 dell'art.37 del D.Lgs n285/92, nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso avverso l'apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente Ordinanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall'art.74 del Regolamento di Applicazione e di Esecuzione approvato con DPR n495/92.

Miradolo Terme, 12-12-2025

IL SINDACO  
*Michela Callegari*